


federazione  
regionale  
degli  
ordini  
degli  
architetti  
pianificatori  
paesaggisti e  
conservatori  
del  
**friuli venezia giulia**



 FEDERAZIONE INGEGNERI  
FRIULI VENEZIA GIULIA

7 febbraio 2012

Agli Enti Pubblici  
della Regione Friuli Venezia Giulia

Inviata via posta elettronica

**OGGETTO:** Comunicazione in materia di Lavori Pubblici.

Spettabile Amministrazione,  
pur trovandoci in un periodo di rapide evoluzioni normative, che rendono di fatto difficilmente applicabile anche la stessa legge regionale, le Federazioni degli Ordini Architetti P.P.C. e degli Ordini Ingegneri del Friuli Venezia Giulia intendono fornire alcune informazioni inerenti alla materia dei Lavori Pubblici.

#### **Affidamento diretto di incarichi professionali**

A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti, l'AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – ha rilasciato il parere n. 0114636 del 16/11/2011, che si allega in copia, in cui viene chiarito che la soglia per gli affidamenti diretti di incarichi professionali è stabilita in 40.000 euro.

Si fa comunque notare che gli affidamenti di incarichi ai sensi dell'art. 125 del Codice Contratti, possono essere effettuati solo nei casi previsti dal Codice stesso e, pur in regime semplificato, devono sottostare ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, osservando altresì il criterio della rotazione.

Infatti, così come già sottolineato dalla AVCP nella Determinazione n. 4 del 06/04/2011, “si ribadisce che l'affidamento operato tramite cottimo fiduciario, nonostante il carattere semplificato, rimane una procedura negoziata, pertanto soggiace all'osservanza dei principi posti dal Codice in tema di affidamento dei contratti. ... Inoltre, è stabilito che l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario sia soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.”

Si evidenzia altresì che, al fine di evitare particolari assunzioni di responsabilità da parte dei RUP, pare in ogni caso opportuno seguire procedure negoziate di affidamento, prediligendo la modalità di scelta mediante offerta economicamente più vantaggiosa.

A tale proposito si richiama la Determinazione n. 7 del 24/11/2011 in cui la AVCP espone le “Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture”.

Si sottolinea infine che, nonostante la legge di stabilità 2012 approvata lo scorso novembre (legge 183/2011, art.10, comma 12 che modifica l'art. 3, c. 5, lett. d) della legge 148/2011), abbia eliminato i riferimenti alla tariffa professionale, e l'art. 9 del D.L. 1/2012 del 24 gennaio 2012 abbia abrogato le tariffe professionali, la soglia dei 40.000 euro rimane comunque vigente e valida, non essendo abrogata la corrispondente norma del D.Lgs. 163/2006, e va calcolata mediante modalità che, pur non facendo espresso riferimento alle tariffe, si basino su principi di oggettività e trasparenza, e in maniera adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione, ai sensi dell'art. 2233 comma 2 del Codice Civile.

### **Soglie per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura**

La soglia per gli affidamenti degli incarichi professionali tramite procedura negoziata, che con la Legge 11 novembre 2011 n. 180, era stata innalzata da 100.000 a 193.000 euro, viene riportata all'importo iniziale dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il cosiddetto "Decreto salva Italia".

Pertanto le soglie di affidamento si configurano come di seguito riportate:

fino a 40.000 euro	possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento
da 40.000 a 100.000 euro	procedura negoziata, a seguito di indagine di mercato o formazione di elenchi di operatori economici, secondo la procedura prevista dall'art. 124, comma 5, del D.Lgs. 163/2006
da 100.000 a 200.000 euro	procedura di affidamento a livello nazionale
oltre 200.000 euro	procedura di affidamento per contratti pubblici di rilevanza comunitaria (parte II, titoli I e II del D.Lgs. 163/2006)

Si segnala, altresì che, con riferimento alle soglie di rilevanza comunitaria, nella G.U.U.E. L. 319 del 2 dicembre 2011 sono state modificate, con il Regolamento CE della Commissione n. 1251/2011 del 30 Novembre 2011, le soglie predette, con vigenza dal 1 gennaio 2012.

### **Individuazione dell'incidenza della manodopera**

Relativamente all'individuazione dell'incidenza della manodopera nelle gare di appalto e negli affidamenti professionali, si segnala che la norma inserita dalla legge 12/07/2011 n. 106, di conversione del cosiddetto "Decreto sviluppo", è stata abrogata dal "Decreto salva Italia", la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

### **Supporti offerti dall'Ordine degli Architetti**

Nello spirito di collaborazione sin qui perseguito, in base al quale è già stato organizzato nel 2011 un incontro riservato ai RUP del Friuli Venezia Giulia, si ribadisce la disponibilità delle Federazioni degli Ordini Architetti P.P.C. e degli Ordini Ingegneri del Friuli Venezia Giulia a continuare il dialogo iniziato, fornendo supporto e consulenza sia nella formulazione dei bandi di affidamento degli incarichi professionali, sia nella definizione dell'importo da porre a base di gara, sia infine per la partecipazione alle commissioni giudicatrici.


A tale scopo, le due Federazioni hanno anche intenzione di organizzare, in tema di Lavori Pubblici, ulteriori seminari ed incontri di approfondimento, dedicati ai propri iscritti ed ai tecnici delle pubbliche amministrazioni della regione, di cui saranno inviate specifiche indicazioni.

Confidando che le informazioni fornite possano risultare di utilità, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Segretario della Federazione  
degli Ordini degli Architetti P.P.C.  
del Friuli Venezia Giulia  
Presidente Ordine Architetti P.P.C.  
della Provincia di Gorizia  
Arch. Massimo Rocco



Il Presidente della Federazione  
degli Ordini degli Ingegneri  
del Friuli Venezia Giulia  
Presidente Ordine Ingegneri  
della Provincia di Pordenone  
Ing. Umberto Natalucci





Cod. I2/PE  
Cod. GR / gr  
Circ. COLNES n. 96

CNAPPC  
Prot.: 0000907  
Data: 25/11/2011  
Uscita

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**Oggetto:** Soglia massima per l'affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nel fornire riscontro a specifica richiesta di questo Consiglio, ha fugato ogni dubbio circa la soglia degli affidamenti diretti dei servizi di architettura e ingegneria.

Come noto, il DL n. 70/2011 (cosiddetto *decreto sviluppo*), convertito nella L. 12 luglio 2011, n. 106, ha modificato il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006), elevando la soglia degli "affidamenti fiduciari" da 20.000 a 40.000 euro.

Tuttavia lo stesso Decreto, pur apportando modifiche anche al relativo Regolamento di attuazione (DPR 207/2010), ha lasciata invariata la soglia dei 20.000 euro per quanto concerne, appunto, i servizi di architettura e ingegneria.

Questo Consiglio, al fine di garantire una risposta autorevole ai tanti quesiti pervenuti sulla tematica in oggetto, ha dunque ravvisato la necessità di acquisire al riguardo il parere della competente Autorità di Vigilanza.

Quest'ultima, con il proprio parere n. 0114636 dello scorso 16 novembre, che si allega alla presente, nel rilevare la prevalenza della norma di rango primario, ha confermato che anche i servizi di cui alla Parte III del DPR 207/2010 rientrano nella disciplina prevista dall'art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti, confermando pertanto che il limite entro cui le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi fiduciari è di 40.000 euro.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Presidente del  
Dipartimento LL.PP. e Concorsi  
(arch. Salvatore LA MENDOLA)

Il Consigliere Segretario  
(arch. Franco FRISON)

Il Presidente  
(arch. Leopoldo FREYRIE)

All.: parere AVCP





# Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici  
di Lavori, Servizi e Forniture

Il Segretario Generale

Autorità Vigilanza Contratti Pubblici  
Prot. Uscita del 16/11/2011  
Numero: 0114636  
Ufficio: PRES-REG Ufficio Studi, legislazione e regolazione del mercato

Al Consiglio Nazionale degli Architetti  
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori  
Via di Santa Maria dell'Anima, 10  
00186 Roma

**Oggetto:** richiesta di parere – Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori – Modifiche introdotte dall'art. 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (così come convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106), in riferimento all'effettiva elevazione della soglia, di cui all'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006, da ventimila euro a quarantamila euro, anche per i servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 252 del d.P.R. 207/2010.

In relazione a quanto richiesto da codesto Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, con nota pervenuta in data 22 settembre 2011, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 95018, si comunica che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 9 e 10 novembre 2011, ha approvato le seguenti considerazioni.

Il quesito sottoposto a questa Autorità trae origine dal mancato coordinamento tra il disposto dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice) e l'art. 267 del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento di attuazione del Codice, di seguito Regolamento) venutosi a creare a seguito delle modifiche cui i due summenzionati articoli sono stati sottoposti dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70 e dalla successiva legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106.

In particolare l'art. 125, comma 11, (rubricato "Lavori, servizi e forniture in economia") prevede oggi che *"Per servizi o forniture di importo pari o superiore a **quarantamila** euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di*



# Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici  
di Lavori, Servizi e Forniture

*mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a **quarantamila** euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.”.* All'interno di tale disposizione normativa la soglia, originariamente prevista in euro 20.000, è stata aumentata ad euro 40.000.

Per quanto riguarda l'art. 267, comma 10, del d.P.R. n. 207 (rubricato “Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro”) tale disposizione prevede attualmente che *“I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo.”.*

Quanto fin qui richiamato rende evidente come il mancato coordinamento delle norme modificate (non soltanto, quindi, il mancato adeguamento della soglia di cui all'art. 267 del Regolamento) è causa di notevoli criticità per gli operatori del settore dal punto di vista delle possibili differenti interpretazioni delle norme.

Una prima ricostruzione prende le mosse dalla possibile attribuzione, al disposto di cui all'art. 267 del Regolamento, del carattere di specialità rispetto alla normativa di riferimento contenuta nel Codice (l'art. 125). Pertanto si potrebbe sostenere che, proprio in ragione di questo elemento di specialità, ben può ammettersi una variazione di tipo quantitativo, introdotta da una disciplina regolamentare di carattere più specifico, rispetto a quanto previsto dalla disposizione legislativa. In tal senso, nel caso concreto che venisse a configurarsi, la fattispecie andrebbe interpretata nel senso di poter sostenere l'applicabilità della soglia di 20.000 euro allo specifico caso dei servizi di architettura ed ingegneria in ragione, come appena evidenziato, di un presunto carattere di specialità della norma regolamentare cui sarebbe concessa una deroga rispetto alla disposizione normativa di riferimento.

In realtà, tale ricostruzione, pur fondata a livello logico, sembra non poter superare il vaglio dei principi in tema di interpretazione e gerarchia delle fonti giuridiche.

Da una più attenta disamina del contrasto normativo venutosi a creare, infatti, non può che ricostruirsi una fattispecie nella quale il legislatore ha inteso modificare un aspetto di una normativa di rango primario (la parte del citato art. 125 del Codice nella quale è menzionata la soglia di riferimento, portata a 40.000 euro) omettendo di porre mano ad una modifica che, in



un'ottica di carattere sistematico, appare tanto logicamente conseguente quanto necessaria.

In tal senso appare evidente come, a seguito di una modifica della disciplina principale, le correlate disposizioni di livello regolamentare (proprio il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010), aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegificante (così come previsto proprio dallo stesso Codice all'art. 5), non potranno che doversi interpretare in senso conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, non potendosi porre in alcun modo in contrasto con la disciplina della stessa.

Tale affermazione sembra inoltre confermata dalla circostanza per cui il legislatore - modificando l'originaria formulazione del comma 10 dell'art. 267 (*"I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, secondo periodo, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo"*) andando ad eliminare proprio il riferimento proprio al *"secondo periodo"* del comma 11 dell'art. 125 - sembra aver inteso ricomprendere i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel più ampio ambito, e nella relativa disciplina, di cui all'art. 125, comma 11, del Codice. In altri termini, pur non essendo stato effettuato un sufficiente coordinamento tra normativa vigente e precedente testo, il legislatore sembra intenzionato, con le modifiche introdotte all'art. 267, comma 10, ad assoggettare - tramite un rinvio più ampio rispetto alla versione precedente dello stesso articolo - l'intero ambito dei servizi di cui all'art. 252 (Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria) alla disciplina prevista dall'art. 125 comma 11.

Ad una conclusione analoga sembra peraltro essere pervenuto anche il Servizio Studi del Senato che, nell'ambito del scheda di lettura del Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. I, con specifico riguardo alla variazione degli importi riguardanti le soglie di cui all'art. 125 del Codice, espressamente evidenzia come *"La Camera dei deputati (em. 4.171) ha inserito una lettera m-bis) volta ad elevare da 20.000 a 40.000 euro la soglia oltre la quale è prevista, dall'articolo 125, comma 11, del Codice, la procedura negoziata per cottimo fiduciario e al di sotto della quale è consentito l'affidamento diretto di servizi o forniture da parte del responsabile del procedimento; conseguentemente viene modificato l'articolo 267 del*



# Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici  
di Lavori, Servizi e Forniture

*regolamento nella parte in cui rinvia, per i servizi di architettura e ingegneria, alle norme recate dal comma 11 dell'articolo 125."*

Avv. Giuseppe Busia